

Protocollo per l'applicazione avanti il Tribunale di Milano dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dai D.M. 37/2018 e 147/2022) per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. spese di giustizia) Indagati/Imputati/Persone Offese/Parti Civili costituite, ed equiparati: collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U.), imputati irreperibili dichiarati o di fatto (art. 117 T.U.).

Premessa

Analogamente al D.M. precedente, n. 140 del 20 luglio 2012, il D.M. n. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i Magistrati e gli Avvocati convergono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, nel rispetto del decoro della professione forense e, segnatamente, della difesa d'ufficio che riveste un rilevante interesse pubblicistico nel processo penale, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque ed omogenee.

Appare, pertanto, opportuno istituire un sistema di liquidazione, fondato su tabelle standardizzate che prevedono diverse ipotesi base - correlate alle varie tipologie processuali - con fattori correttivi da applicarsi nel caso in cui ricorrano situazioni predeterminate nell'ambito di ogni ipotesi base; tale struttura consente di seguire il sistema a fasi con variabili previsto dal D.M. n. 55/2014.

L'art. 82 D.P.R. 115/2002 prevede che *“l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria ... in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”*;

La predetta norma è da interpretarsi nel senso che i valori medi del D.M. in vigore fungono da limite massimo, potendo il compenso essere liquidato, come stabilito dal Legislatore e argomentato, in modo costante, ancor prima dalla Suprema Corte, anche in misura inferiore, purché non al di sotto dei valori minimi del predetto D.M. (calcolati riducendo i valori medi del 50 per cento); si veda in proposito art 12 co. 1° D.M. 55//2014, come già modificato dal D.M. 37/2018; v., per tutte, la recente Cass. n. 15626/21 e già Cass. 26643/11)

Le singole fasi, pertanto, devono essere liquidate nel *range* indicato dalla seguente tabella:

Fase	Indagini Preliminari		Convalida arresto		Cautelari pers. e reali		Gip e Gup		Tribunale Monocratico		Tribunale Collegiale		Corte di Assise	
	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med
Studio	426	851	189	378	189	378	426	851	237	473	237	473	378	756
Introduttiva	331	662			615	1229	378	756	284	567	378	756	709	1418
Istruttoria	520	1040	237	473			520	1040	567	1134	709	1418	1182	2363
Decisionale	615	1229	355	709	709	1418	709	1418	709	1418	709	1418	1418	2835

- l'art. 12 del D.M. 55/2014 prevede, altresì, che ai fini della liquidazione del compenso “*si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell’autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare*” nonché “*si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio*”;
- l’art. 12, comma 3, del D.M. 55/2014 in maniera esemplificativa ha indicato le “*diverse fasi del giudizio*”:

Fase	ATTIVITA' ESEMPLIFICATIVE EX ART. 12 CO. 3 DM 55/14
Studio	ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
Introduttiva	gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile
Istruttoria	le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camerali consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato
Decisionale	le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica

Condivise le finalità che l'adozione del protocollo mira a conseguire, così come indicate dal tavolo Tecnico:

- a) standardizzare la modulistica in uso;
- b) condividere i criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare, nello stesso ufficio, ipotesi di liquidazione sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;
- c) ridurre il numero delle opposizioni;
- d) semplificare gli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare riduzione del numero delle notifiche mediante lettura dei provvedimenti in udienza);
- e) ridurre i tempi tecnici tra l'emissione del decreto di pagamento ed il materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario;

f) ridurre le spese generali sostenute dall'amministrazione (copie notifiche varie).

Tutto ciò premesso

si conviene quanto segue

1. Il compenso per ciascuna fase viene individuato in maniera convenzionale secondo una delle ipotesi previste nelle allegate tabelle, nelle quali il totale è calcolato computando la riduzione ex art. 106 bis T.U. 115/02, sul cui valore verranno applicati gli eventuali aumenti di cui al punto 2). Sul valore così determinato dovrà essere apportato soltanto l'aumento del 15% relativo al rimborso forfettario delle spese.

2. Dovranno essere applicati, gli aumenti previsti in ragione delle variabili qui di seguito specificamente individuate:

- presenza parte civile: + 20%
- imputato detenuto: + 25% se detenuto (da intendersi carcere e/o arresti domiciliari) per la causa per cui si richiede la liquidazione; 15% ove detenuto (da intendersi unicamente presso gli istituti penitenziari) per altra causa ed il difensore dichiara di aver fatto accesso al carcere per svolgere il mandato
- difesa di più imputati: + 30% per ogni imputato oltre il primo fino a 10, poi 20% per ogni imputato in più fino a 20
- giudizio avanti al Tribunale in composizione monocratica con oltre quattro udienze: + 30% da calcolarsi sui valori concordati (cfr. tabella D.7)
- giudizio avanti al Tribunale in composizione collegiale con oltre quattro udienze: + 30% da calcolarsi sui valori concordati (cfr. tabella E.2)
- giudizio avanti alla Corte d'Assise con oltre quattro udienze: + 30% da calcolarsi sui valori concordati (cfr. tabella F1)

In nessun caso la liquidazione complessiva derivante dall'applicazione congiunta degli aumenti di cui sopra potrà superare i valori medi in relazione alle diverse fasi (studio, introduttiva e decisoria), fatte salve le ipotesi di aumenti determinati dal numero delle parti.

Si tengono in conto le sole udienze effettive: sono "non effettive" le udienze di legittimo impedimento, astensione, mancanza giudice titolare o altre cause che determinano un mero e veloce rinvio incluse le udienze rinviate a causa di mancata citazione o assenza di testimoni.

Tutti gli aumenti vengono applicati, secondo gli importi stabiliti per le variabili su indicate, sulla somma base prevista per le varie ipotesi così come automaticamente calcolato dal file Excel che verrà messo a disposizione sui siti Internet dei firmatari del presente Protocollo e che ne costituisce parte integrante. Si specifica che la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 si applica sull'importo

finale ovverosia dopo aver applicato, sulla somma base, gli aumenti stabiliti per le variabili su indicate. Dopodiché verrà applicato l'aumento del 15% a titolo di rimborso spese generali.

3. Il difensore indica nell'istanza di liquidazione l'attività svolta ed allega i documenti per le spese sostenute, nonché la stampa del foglio Excel, nel quale sono inseriti i dati relativi alle specifiche attività svolte con automatica determinazione del compenso; l'istanza è redatta secondo il fac-simile contenuto nel foglio Excel e deve contenere l'indicazione del numero del procedimento ed il nome dell'imputato, il codice fiscale, la partita Iva, l'indirizzo, i recapiti telefonici, posta certificata e la e-mail del professionista istante.

4. In caso di attività professionale effettuata in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore indica la data di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e del provvedimento di ammissione, che allega in fotocopia. Allega, inoltre, prova documentale della propria iscrizione all'elenco dei patrocinatori a spese dello Stato: a tal fine sarà ritenuta sufficiente ed idonea la stampa della pagina estrapolata dal sito dell'Ordine degli Avvocati comprovante l'iscrizione.

5. In caso di attività professionale effettuata in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore indica la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allega in fotocopia.

5. In caso di attività professionale effettuata in favore di imputato destinatario di sentenza emessa ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. il difensore potrà depositare istanza di liquidazione come da relativa tabella. In caso di rintraccio dell'assistito e conseguente riapertura del procedimento, al difensore sarà liquidata esclusivamente la fase successiva e pertanto, in caso di medesimo difensore, la somma già corrisposta sarà decurtata dalla liquidazione della fase complessiva.

6. Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione non appena disponibile, dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito conseguente alla richiesta all'Ufficio Anagrafe Nazionale e al DAP.

7. In caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione ove disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale. Ai fini del presente protocollo si considera sussistente il requisito della prova dell'impossibilità di procedere all'esecuzione forzata laddove il difensore produca la copia degli esiti delle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. Si considera inoltre presuntivamente sussistente l'impossibilità di recupero forzato nei casi in cui emerga ragionevolmente dagli atti processuali l'impossidenza dell'assistito (ad es. perché soggetto senza fissa dimora o irregolare sul territorio dello Stato), sempre che dai medesimi atti non emergano circostanze concrete di segno contrario.

8. Salvo che per i casi di cui ai punti 6 e 7, per i quali non è applicabile il disposto di cui al comma 3 bis dell'art. 83 T.U. n. 115/02, l'istanza di liquidazione potrà essere presentata anche in udienza prima

che il giudice pronunci la sentenza o il provvedimento che definisce la fase previo inserimento della stessa al SIAMM; il giudice provvede alla liquidazione con separato decreto letto in udienza contestualmente al dispositivo - ed in tal caso la lettura equivale alla notifica - ovvero depositato in cancelleria con il provvedimento emesso all'esito dell'udienza camerale, nel qual caso copia del decreto di liquidazione viene consegnata alla parte richiedente - anche tramite posta elettronica certificata.

In ogni caso, ai fini della notifica del decreto di liquidazione, ove necessario, il difensore si adopera affinché l'imputato non presenti effettui l'elezione di domicilio presso il suo studio, in modo che la lettura del provvedimento di liquidazione valga come notifica.

9. Il giudice liquida, oltre il compenso calcolato secondo le ipotesi previste nelle allegate tabelle, anche le spese documentate.

10. L'avvocato potrà dichiarare, ove lo ritenga, di non aderire alle voci del presente protocollo predisponendo istanza di liquidazione sulla scorta dei parametri in vigore.

11. Il presente protocollo è applicabile anche ai processi definiti, per i quali non sia stata ancora avanzata richiesta di liquidazione.

12. L'introduzione del presente protocollo sarà monitorata da un apposito osservatorio permanente, composto da due rappresentanti per ciascuno dei firmatari (che si incontrerà periodicamente), sulle richieste e sui provvedimenti di ammissione e di liquidazione, al fine di esaminare eventuali criticità applicative che, sin d'ora, si raccomanda di voler segnalare.

13. L'osservatorio permanente, composto da due rappresentanti per ciascuno dei firmatari, avrà il compito di sovrintendere alla regolare applicazione del presente Protocollo recependo le segnalazioni su potenziali criticità ed adottando tutti i correttivi ritenuti utili, comprese eventuali modifiche alle presenti disposizioni; l'osservatorio verrà convocato con cadenza semestrale ad iniziativa di ogni parte interessata.

14. L'istanza di ammissione al patrocinio, firmata digitalmente, potrà essere depositata in udienza o tramite Portale Deposito atti Penali (PDP), utilizzando il modulo reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano (www.ordineavvocatimilano.it) e sul sito della Camera Penale di Milano (www.camerapenalemilano.it):

- dal difensore, che presenterà l'istanza sottoscritta dall'interessato e di cui autenticcherà la firma. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (ex art. 45 DPR 445/2000).

- dall'interessato, che abbia nominato un solo difensore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, DPR 28.12.2000 n. 445, così come richiamato dall'art. 78 del Testo Unico Spese di Giustizia;

- dall'interessato detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in casa di cura, ai sensi dell'art. 93 T.U. Spese di Giustizia.

Nel caso di cittadino straniero che non conosce o comprende a pieno la lingua Italiana l'istanza verrà sottoscritta in duplice copia, una in italiano e una in lingua allo stesso nota, secondo modelli prestampati presenti in allegato al presente protocollo reperibili sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano (www.ordineavvocatimilano.it) e sul sito della Camera Penale di Milano (www.camerapenalemilano.it): la sottoscrizione del modulo in italiano, in unione a quello nella lingua dichiarata conosciuta, non potrà in nessun modo essere considerato come elemento utile ai fini della dichiarazione da parte del Giudice della conoscenza della lingua italiana per l'intero procedimento.

L'istanza di ammissione al patrocinio da parte del detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, può essere validamente autenticata e depositata dal difensore.

15. Il presente Protocollo perderà efficacia in caso di accordi nazionali.

La decorrenza del presente protocollo è fissata alla data della sottoscrizione

Milano, 23 luglio 2024

Il Presidente del Tribunale di Milano Dott. Fabio Roia

Il Presidente del C.O.A. di Milano Avv. Antonino La Lumia

La Presidente della Camera Penale di Milano Avv. Valentina Alberta

INDICE TABELLE

ALLEGATO A)

Le indagini preliminari

TABELLA A.1

SOLE INDAGINI PRELIMINARI, SENZA SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ O UDIENZA, DECRETO PENALE DI CONDANNA SENZA OPPOSIZIONE (ad esempio studio della controversia, sessione in studio con il cliente, accesso alla Cancelleria del GIP o alla Segreteria del PM, esame degli atti)

TABELLA A.2

SOLE INDAGINI PRELIMINARI SENZA UDIENZA, OLTRE INTERROGATORIO PRESENTAZIONE DI MEMORIA DIFENSIVA (ad esempio studio della controversia; sessione in studio con il cliente, accesso alla Cancelleria del GIP o alla Segreteria del PM, esame degli atti, interrogatorio, memoria difensiva)

ALLEGATO B)

Misure cautelari personali e reali

TABELLA B.1

PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE PER IL RIESAME DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI O REALI

TABELLA B.2

CONVALIDA CON RELATIVO GIUDIZIO DIRETTISSIMO

ALLEGATO C)

Giudice per le Indagini Preliminari e per l'udienza preliminare

TABELLA C.1

PROCESSO DEFINITO IN UNA SOLA UDIENZA (escluse le udienze di mero rinvio – tabella non cumulabile con la tabella C.3 – C.4 – C.5)

TABELLA C.2

PROCESSO CON ISTRUTTORIA FINO A QUATTRO UDIENZE (escluse le udienze di mero rinvio – tabella non cumulabile con la tabella C.3 – C.4 – C.5)

TABELLA C.3

GIUDIZIO ABBREVIATO

TABELLA C.4

GIUDIZIO ABBREVIATO, CON SUCCESSIVA ISTRUTTORIA O ABBREVIATO CONDIZIONATO (esclusa l'ipotesi nella quale il procedimento comprenda il solo esame dell'imputato)

TABELLA C.5

PROCESSO DEFINITO CON SENTENZA DI APPLICAZIONE PENA

TABELLA C.6
CONVALIDA DI ARRESTO O FERMO

TABELLA C.7
OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

TABELLA C.8
INDAGINI DIFENSIVE

TABELLA C.9
PROCESSO CHE SI CONCLUDE CON SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 420 QUATER C.P.P.

TABELLA C.10
INCIDENTE PROBATORIO CON ISTRUTTORIA SEMPLICE (ad es. incarichi peritali)

TABELLA C.11
INCIDENTE PROBATORIO CON ISTRUTTORIA PIÙ COMPLESSA (ad es. audizione dei minori)

TABELLA C.12
DECRETO PENALE DI CONDANNA CON RICHIESTA CONVERSIONE LPU (SENZA OPPOSIZIONE)

ALLEGATO D)
Tribunale in composizione monocratica

TABELLA D.1
PROCESSO CHE SI CONCLUDE CON SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 420 QUATER C.P.P.

TABELLA D.2
PROCESSO CHE SI CONCLUDE IN UDIENZA PRE-DIBATTIMENTALE AI SENSI DELL'ART. 129 C.P.P. (ad esempio, prescrizione, mancanza o remissione di querela)

TABELLA D.3
PROCESSO CHE SI CONCLUDE IN UDIENZA PRE-DIBATTIMENTALE, CON ATTIVITÀ DEL DIFENSORE (richiesta di oblazione, memorie, etc.)

TABELLA D.4
APPLICAZIONE PENA EX ART. 444 E SS. C.P.P.

TABELLA D.5
PROCESSO DEFINITO NELLE FORME DEL RITO ABBREVIATO

TABELLA D.6
PROCESSO DEFINITO NELLE FORME DEL RITO ABBREVIATO CONDIZIONATO
PROCESSO DEFINITO NELLE FORME DEL RITO ABBREVIATO, CON SUCCESSIVA ISTRUTTORIA

TABELLA D.7
PROCESSO A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE DI SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

TABELLA D.8

PROCESSO DIBATTIMENTALE FINO A QUATTRO UDIENZE (udienza pre-dibattimentale e tre udienze, escluse soltanto le udienze di mero rinvio)

ALLEGATO E)
Tribunale in composizione collegiale

TABELLA E.1

PROCESSO DIBATTIMENTALE FINO A QUATTRO UDIENZE (escluse soltanto le udienze di mero rinvio)

ALLEGATO F)
Corte di Assise

TABELLA F.1

PROCESSO INNANZI ALLA CORTE DI ASSISE FINO A QUATTRO UDIENZE (escluse soltanto le udienze di mero rinvio)

ALLEGATO G)
Misure Di Prevenzione

TABELLA G.1

PROCEDIMENTO INSTAURATO CON PROPOSTA DI MISURA PERSONALE

TABELLA G.2

PROCEDIMENTO INSTAURATO CON PROPOSTA DI MISURA PATRIMONIALE (anche congiunta a personale)

ALLEGATO H)
Messa alla prova

TABELLA H.1

QUALUNQUE SIA L'AUTORITA' INVESTITA E/O LA FASE DEL PROCEDIMENTO

ALLEGATO I)
Incidente di Esecuzione

TABELLA I.1

AUTORITÀ CHE HA RESO IL TITOLO ESECUTIVO GUP: INCIDENTE DI ESECUZIONE CON FISSAZIONE UDIENZA

TABELLA I.2

AUTORITÀ CHE HA RESO IL TITOLO ESECUTIVO TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA: INCIDENTE DI ESECUZIONE CON FISSAZIONE UDIENZA

TABELLA I.3

AUTORITÀ CHE HA RESO IL TITOLO ESECUTIVO TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE: INCIDENTE DI ESECUZIONE CON FISSAZIONE UDIENZA

TABELLA I.4

AUTORITÀ CHE HA RESO IL TITOLO ESECUTIVO CORTE D'ASSISE: INCIDENTE DI ESECUZIONE CON FISSAZIONE UDIENZA

N.B. INCIDENTE DI ESECUZIONE SENZA FISSAZIONE DI UDIENZA

ALLEGATO A)
Le indagini preliminari

TABELLA A.1

SOLE INDAGINI PRELIMINARI, SENZA SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ O UDIENZA, DECRETO PENALE DI CONDANNA SENZA OPPOSIZIONE (ad esempio studio della controversia, sessione in studio con il cliente, accesso alla Cancelleria del GIP o alla Segreteria del PM, esame degli atti)

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 450,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 150,00
Totale	€ 300,00
Ridotta a	€ 300,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	
* La presente tabella vale anche nel caso di richiesta del difensore della persona offesa ammessa al patrocinio	

TABELLA A.2

SOLE INDAGINI PRELIMINARI SENZA UDIENZA, OLTRE INTERROGATORIO PRESENTAZIONE DI MEMORIA DIFENSIVA (ad esempio studio della controversia; sessione in studio con il cliente, accesso alla Cancelleria del GIP o alla Segreteria del PM, esame degli atti, interrogatorio, memoria difensiva)

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 450,00
Fase introduttiva	€ 600,00
Totale	€ 1.050,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 350,00
TOTALE	€ 700,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	
* La presente tabella vale anche nel caso di richiesta del difensore della persona offesa ammessa al patrocinio a spese dello stato	

oOo

ALLEGATO B)
Misure cautelari personali e reali

TABELLA B.1
PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE PER IL RIESAME DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI O REALI

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 200,00
Fase introduttiva	€ 650,00
Fase decisoria	€ 800,00
Totale	€ 1.650,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 550,00
TOTALE	€ 1.100,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	
N.B. L'importo concordato di € 1.100,00 potrà essere aumentato fino al valore medio (€ 2.016,67 per i riesami di maggiore complessità.	

TABELLA B.2
CONVALIDA CON RELATIVO GIUDIZIO DIRETTISSIMO

	IMPORTI FORFETTARI CONCORDATI
Convalida	€ 780,00
Fase del giudizio (abbreviato, patteggiamento e MAP)	€ 1.230,00
Totale	€ 2.010,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 670,00
TOTALE	€ 1.340,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

o0o

ALLEGATO C)
Giudice per le Indagini Preliminari e per l'udienza preliminare

TABELLA C.1
PROCESSO DEFINITO IN UNA SOLA UDIENZA (escluse le udienze di mero rinvio – tabella non cumulabile con la tabella C.3 – C.4 – C.5)

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 580,00

Fase decisionale	€ 770,00
Totale	€ 1.350,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 450,00
TOTALE	€ 900,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA C.2

PROCESSO CON ISTRUTTORIA FINO A QUATTRO UDIENZE (escluse soltanto le udienze di mero rinvio - tabella non cumulabile con la tabella C.3 – C.4 – C.5)):

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 426,00
Fase istruttoria	€ 520,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 1.655,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 551,67
TOTALE	€ 1.103,33
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA C.3

GIUDIZIO ABBREVIATO

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 550,00
Fase introduttiva	//
Fase decisoria	€ 1.200,00
Totale	€ 1.750,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 583,33
TOTALE	€ 1.166,67
Ridotta a	€ 1.160,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA C.4

GIUDIZIO ABBREVIATO, CON SUCCESSIVA ISTRUTTORIA O ABBREVIATO CONDIZIONATO (esclusa l'ipotesi nella quale il procedimento comprenda il solo esame dell'imputato)

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 550,00
Fase Introduttiva	€ 400,00
Fase istruttoria	€ 650,00
Fase decisoria	€ 1.200,00
Totale	€ 2.800,00

Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 933,00
TOTALE	€ 1.867,00
Ridotta a	€ 1.800,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA C.5
PROCESSO DEFINITO CON SENTENZA DI APPLICAZIONE PENA

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 450,00
Fase introduttiva	€ 400,00
Fase decisoria	€ 850,00
Totale	€ 1.700,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 566,66
TOTALE	€ 1.133,34
Ridotta a	€ 1.100,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA C.6
CONVALIDA DI ARRESTO O FERMO

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 200,00
Fase istruttoria	€ 250,00
Fase decisoria	€ 400,00
Totale	€ 850,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 284,00
TOTALE	€ 566,00
Ridotta a	€ 560,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA C.7
OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE (sia per l'opponente ammesso al beneficio che per il non opponente)

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 450,00
Fase introduttiva	€ 350,00
Fase decisoria	€ 700,00
Totale	€ 1.500,00

Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 500,00
TOTALE	€ 1.000,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati N.B. Nel caso dell'opponente ammesso al beneficio o di presentazione di memoria difensiva, il Giudice dovrà considerare anche la fase introduttiva.	

**TABELLA C.8
INDAGINI DIFENSIVE**

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 550,00
Fase istruttoria	€ 950,00
Totale	€ 1.500,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 500,00
TOTALE	€ 1.000,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

**TABELLA C.9
PROCESSO CHE SI CONCLUDE CON SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 420 QUATER
C.P.P.**

	IMPORTO FORFETTARIO CONCORDATO
TOTALE DA LIQUIDARE GIA' RIDOTTO di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 500,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

**TABELLA C.10
INCIDENTE PROBATORIO CON ISTRUTTORIA SEMPLICE (ad es. incarichi peritali)**

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 426,00
Fase istruttoria	€ 520,00
Totale	€ 946,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 315,33
TOTALE	€ 630,67
Ridotta a	€ 630,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati N.B. Nel caso di richiesta provenga da uno dei difensori ammesso al beneficio o, comunque, nelle ipotesi in cui si svolga la fase introduttiva (non conteggiata nelle tabelle), dovrà aggiungersi l'importo di 250,00 euro, valore così determinato: il valore minimo, euro 378,00, ridotto di 1/3.	

TABELLA C.11**INCIDENTE PROBATORIO CON ISTRUTTORIA PIÙ COMPLESSA** (ad es. audizione dei minori)

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 500,00
Fase istruttoria	€ 1000,00
Totale	€ 1.500,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 500,00
TOTALE	€ 1.000,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	
N.B. Nel caso di richiesta provenga da uno dei difensori ammesso al beneficio o, comunque, nelle ipotesi in cui si svolga la fase introduttiva (non conteggiata nelle tabelle), dovrà aggiungersi l'importo di 250,00 euro, valore così determinato: il valore minimo, euro 378,00, ridotto di 1/3.	

TABELLA C.12**DECRETO PENALE DI CONDANNA CON RICHIESTA CONVERSIONE LPU (SENZA OPPOSIZIONE)**

	IMPORTO FORFETTARIO CONCORDATO
TOTALE DA LIQUIDARE GIA' RIDOTTO di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 800,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

o0o

ALLEGATO D)**Tribunale in composizione monocratica****TABELLA D.1****PROCESSO CHE SI CONCLUDE CON SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 420 QUATER C.P.P.**

	IMPORTO FORFETTARIO CONCORDATO
TOTALE DA LIQUIDARE GIA' RIDOTTO di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 500,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA D.2**PROCESSO CHE SI CONCLUDE IN UDIENZA PRE-DIBATTIMENTALE AI SENSI DELL'ART. 129 C.P.P.** (ad esempio, prescrizione, mancanza o remissione di querela)

	IMPORTO FORFETTARIO CONCORDATO
TOTALE DA LIQUIDARE GIA' RIDOTTO di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 600,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA D.3**PROCESSO CHE SI CONCLUDE IN UDIENZA PRE-DIBATTIMENTALE, CON ATTIVITÀ DEL DIFENSORE** (richiesta di oblazione, memorie, etc.)

	IMPORTO FORFETTARIO CONCORDATO
TOTALE DA LIQUIDARE GIA' RIDOTTO di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 700,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA D.4**APPLICAZIONE PENA EX ART. 444 E SS. C.P.P.**

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 300,00
Fase introduttiva	€ 400,00
Fase decisoria	€ 700,00
Totale	€ 1.400,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 450,00
Totale	€ 934,00
Ridotta a	€ 900,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA D.5**PROCESSO DEFINITO NELLE FORME DEL RITO ABBREVIATO**

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 350,00
Fase decisoria	€ 1.150,00

Totale	€ 1.500,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 500,00
TOTALE	€ 1.000,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA D.6

PROCESSO DEFINITO NELLE FORME DEL RITO ABBREVIATO CONDIZIONATO PROCESSO DEFINITO NELLE FORME DEL RITO ABBREVIATO, CON SUCCESSIVA ISTRUTTORIA

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 300,00
Fase introduttiva	€ 400,00
Fase istruttoria	€ 500,00
Fase decisoria	€ 780,00
Totale	€ 1.980,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 660,00
TOTALE	€ 1.320,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA D.7

PROCESSO A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE DI SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 250,00
Fase introduttiva	€ 400,00
Fase decisoria	€ 850,00
Totale	€ 1.500,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 500,00
TOTALE	€ 1.000,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA D.8

PROCESSO DIBATTIMENTALE FINO A QUATTRO UDIENZE (udienza pre-dibattimentale e tre udienze, escluse soltanto le udienze di mero rinvio):

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 350,00
Fase istruttoria	€ 750,00
Fase decisoria	€ 1.000,00
Totale	€ 2.100,00

Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 700,00
Totale	€ 1.400,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	
N.B. Nelle ipotesi in cui si per una delle parti si svolga la fase introduttiva (non conteggiata nelle tabelle), dovrà aggiungersi l'importo di 189,00 euro, valore così determinato: il valore minimo, euro 284,00, ridotto di 1/3.	

o0o

ALLEGATO E)
Tribunale in composizione collegiale

TABELLA E.1

PROCESSO DIBATTIMENTALE FINO A QUATTRO UDIENZE (escluse soltanto le udienze di mero rinvio):

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 400,00
Fase istruttoria	€ 900,00
Fase decisoria	€ 1.100,00
Totale	€ 2.400,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 800,00
TOTALE	€ 1.600,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	
N.B. Nelle ipotesi in cui per una delle parti si svolga la fase introduttiva (non conteggiata nelle tabelle), dovrà aggiungersi l'importo di 250,00 euro, valore così determinato: il valore minimo, euro 378,00, ridotto di 1/3.	

o0o

ALLEGATO F)
Corte di Assise

TABELLA F.1

PROCESSO INNANZI ALLA CORTE DI ASSISE FINO A QUATTRO UDIENZE (escluse soltanto le udienze di mero rinvio):

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 500,00
Fase istruttoria	€ 1.300,00
Fase decisoria	€ 1.650,00
Totale	€ 3.450,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 1.150,00

TOTALE	€ 2.300,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	
N.B. Nelle ipotesi in cui per una delle parti si svolga la fase introduttiva (non conteggiata nelle tabelle), dovrà aggiungersi l'importo di 476,00 euro, valore così determinato: il valore minimo, euro 709,00, ridotto di 1/3.	

o0o

ALLEGATO G)

Misure di Prevenzione

TABELLA G.1

PROCEDIMENTO INSTAURATO CON PROPOSTA DI MISURA PERSONALE

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 400,00
Fase decisoria	€ 725,00
Totale	€ 1.125,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 375,00
TOTALE	€ 750,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA G.2

PROCEDIMENTO INSTAURATO CON PROPOSTA DI MISURA PATRIMONIALE (anche congiunta a personale)

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 500,00
Fase decisoria	€ 1.000,00
Totale	€ 1.500,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 500,00
TOTALE	€ 1.000,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

o0o

ALLEGATO H)

Messa alla Prova

TABELLA H.1

QUALUNQUE SIA L'AUTORITÀ INVESTITA E/O LA FASE DEL PROCEDIMENTO

	IMPORTO FORFETTARIO CONCORDATO
TOTALE DA LIQUIDARE GIA' RIDOTTO di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 1.100,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	
N.B. Nel caso di richiesta del difensore della persona offesa verrà liquidata la sola fase di studio per Euro 300,00.	

o0o

ALLEGATO I)
Incidente di Esecuzione

TABELLA I.1
AUTORITÀ CHE HA RESO IL TITOLO ESECUTIVO GUP: INCIDENTE DI ESECUZIONE CON FISSAZIONE UDIENZA

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 426,00
Fase introduttiva	€ 378,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 1.513,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 504,33
TOTALE	€ 1.008,67
Ridotta a	€ 1.000,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	
N.B. La fase introduttiva sarà riconosciuta solo in caso di incidente di esecuzione proposto dal difensore o qualora il difensore deposita un'articolata memoria. L'importo della predetta fase potrà essere aumentato fino al valore medio pari ad € 756,00 ove il difensore si oneri di produrre le sentenze di fuori foro richiamate nell'istanza.	

TABELLA I.2
AUTORITÀ CHE HA RESO IL TITOLO ESECUTIVO TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA: INCIDENTE DI ESECUZIONE CON FISSAZIONE UDIENZA

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 237,00
Fase introduttiva	€ 284,00
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 1.230,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 410,00
TOTALE	€ 820,00
Ridotta a	€ 800,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

N.B. La fase introduttiva sarà riconosciuta solo in caso di incidente di esecuzione proposto dal difensore o qualora il difensore deposita un'articolata memoria. L'importo della predetta fase potrà essere aumentato fino al valore medio pari ad € 567,00 ove il difensore si oneri di produrre le sentenze di fuori foro richiamate nell'istanza.

TABELLA I.3
AUTORITÀ CHE HA RESO IL TITOLO ESECUTIVO TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE: INCIDENTE DI ESECUZIONE CON FISSAZIONE UDIENZA

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 426,00
Fase introduttiva	€ 378,00378
Fase decisoria	€ 709,00
Totale	€ 1.513,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 504,33
TOTALE	€ 1.008,67
Ridotta a	€ 1.000,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	
N.B. La fase introduttiva sarà riconosciuta solo in caso di incidente di esecuzione proposto dal difensore o qualora il difensore deposita un'articolata memoria. L'importo della predetta fase potrà essere aumentato fino al valore medio pari ad € 756,00 ove il difensore si oneri di produrre le sentenze di fuori foro richiamate nell'istanza.	

TABELLA I.4
AUTORITÀ CHE HA RESO IL TITOLO ESECUTIVO CORTE D'ASSISE: INCIDENTE DI ESECUZIONE CON FISSAZIONE UDIENZA

	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 378,00
Fase introduttiva	€ 709,00
Fase decisoria	€ 1.418,00
Totale	€ 2.505,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 835,00
TOTALE	€ 1.670,00
Ridotta a	€ 1.600,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	
N.B. La fase introduttiva sarà riconosciuta solo in caso di incidente di esecuzione proposto dal difensore o qualora il difensore deposita un'articolata memoria. L'importo della predetta fase potrà essere aumentato fino al valore medio pari ad € 1.418,00 ove il difensore si oneri di produrre le sentenze di fuori foro richiamate nell'istanza.	

N.B. INCIDENTE DI ESECUZIONE SENZA FISSAZIONE DI UDIENZA

Ove l'incidente di esecuzione sia stato proposto dal difensore e non venga fissata udienza verrà riconosciuta unicamente la fase studio e la fase introduttiva in relazione ai valori indicati nelle predette tabelle